



**CITTA' DI SOVERATO**  
**(Provincia di Catanzaro)**

---

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DEL MERCATO  
AGRICOLA KM 0**

*approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.*



## INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.**
  - Art. 2 - Normative di riferimento**
  - Art. 3 - Istituzione e caratteristiche dell'area mercato**
  - Art. 4 - Prodotti ammessi alla vendita**
  - Art. 5 - Soggetti ammessi alla vendita nel mercato agricolo**
  - Art. 6 - Concessione all'utilizzo del posteggio**
  - Art. 7 - Rilascio della concessione**
  - Art. 8 - Posteggi**
  - Art. 9 - Svolgimento del mercato – vigilanza e controllo**
  - Art. 10 - Oneri ed obblighi degli operatori**
  - Art. 11 - Valorizzazione del mercato Agricolo ed incentivi**
  - Art. 12 - Danni a terzi**
  - Art. 13 - Modalità di recesso**
  - Art. 14 - Modifiche al regolamento**
  - Art. 15 - Vigilanza e sanzioni**
  - Art. 16 - Rispetto degli altri Regolamenti comunali**
  - Art. 17 - Rinvio alle disposizioni di legge**
  - Art. 18 - Entrata in vigore e diffusione**
- ALLEGATO A - planimetria.**

### ***Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.***

1. Il Comune di Soverato che ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione delle attività locali, l'incremento della frequentazione dei centri urbani e del territorio - ha attivato l'iniziativa "KM 0".
2. Il presente regolamento – riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile - disciplina lo svolgimento del Mercato agricolo km 0 sul territorio comunale nonché le modalità di vendita, trasformazione e divulgazione, anche a livello dimostrativo, dei prodotti agricoli provenienti in via principale dall'attività diretta, svolta da parte degli imprenditori agricoli, su area pubblica, nel rispetto dei principi e norme elencate al successivo art. 3.
3. Il Mercato agricolo km 0 di Soverato è un servizio di interesse pubblico che persegue le seguenti finalità:
  - promuovere iniziative di commercializzazione all'interno delle quali gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli locali;
  - promuovere l'attività di vendita da parte di imprese agricole operanti prioritariamente nell'ambito territoriale locale e provinciale;
  - promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali, anche attraverso azioni di informazione sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
  - promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
  - garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
  - individuare la tracciabilità del prodotto, a garanzia della sua provenienza dal territorio locale, favorire la stagionalità, la tipicità e la qualità;
  - favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore;
  - favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori anche dei prodotti biologici;
  - garantire al produttore un giusto guadagno attraverso l'eliminazione di intermediari;
  - ridurre i tempi di trasporto delle merci, con benefici per i prodotti stessi, per l'ambiente e per la sicurezza stradale;
  - promuovere l'educazione alimentare, la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato.
4. A tal fine, gli assegnatari si impegnano a rispettare la regolarità dell'erogazione del servizio, a fornire ai consumatori una adeguata informazione in merito all'origine dei prodotti ed ai prezzi di vendita, secondo le norme previste dal presente regolamento.

### ***Art. 2 - Normative di riferimento***

1. L'esercizio delle attività, nell'ambito del Mercato agricolo km 0 è disciplinato nel rispetto della normativa seguente:

- art. 2135 del Codice civile, che qualifica l'imprenditore agricolo colui che esercita una delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, intese quelle dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Sono intese attività connesse quelle esercitate dall'imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezature.
- D.Lgs. n. 228 del 18.05.2001 - *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57* – con riferimento all'art. 1 che considera imprenditori

agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

- D.Lgs. n. 228 del 18.05.2001 con particolare riferimento all'art. 4 – *Esercizio dell'attività di vendita* – che stabilisce:
  - gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità;
  - in osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, gli imprenditori agricoli, singoli o associati possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più compatti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli ;
  - la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione mediante il portale di Calabria Suap e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione;
  - la comunicazione, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla;
  - qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita, mediante il portale di Calabria Suap.
  - Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
  - le modalità di esercizio si applicano anche per la vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa;
  - non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
  - alla vendita diretta disciplinata dal D.Lgs n. 228 del 18.05.2001 continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998;
  - nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
- Regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- Regolamento CE 852/2004 il quale prevede che i mercati degli Imprenditori Agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle Autorità competenti. Dovranno essere pertanto posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine

territoriale e dell'impresa produttrice. (con rif. al Regolamento CE 1169/2011 sull'etichettatura dei prodotti alimentari).

- Regolamento CE 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.
- Legge n. 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) che definisce le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli (ai sensi del D.Lgs. 228/2001). Con riferimento all' art. 1, comma 1094 in cui si considerano altresì Imprenditori Agricoli le Società di persone e le Società a responsabilità limitata, costituite da Imprenditori Agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
- Legge 17 maggio 2022 n. 61.

#### ***Art. 3 – Istituzione e caratteristiche dell'area mercato***

1. Il Mercato agricolo a Km 0 di Soverato è istituito direttamente dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione di consiglio comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, mentre è demandata l'organizzazione, la gestione ed il controllo amministrativo ed istruttorio al Settore VI°-AA.PP. – Suap – Occupazione suolo pubblico.
2. Il promotore del "Mercato agricolo km 0" è il Comune di Soverato.
  - Le caratteristiche del Mercato agricolo a Km 0 sono stabilite come segue:
  - **luogo di svolgimento:** Piazza Renato Lio;
  - **periodicità:** il mercato si effettua di regola, tutti i giorni da lunedì a sabato, e ciascun operatore agricolo potrà occupare lo spazio assegnato per un massimo di n. 4 gg a settimana alternandosi con gli altri vendori;
  - **fascia oraria:** accesso all'area per occupazione posteggio e allestimento strutture, a partire dalle ore 06:30;
  - **numero di posteggi:** 20 ;
  - **dimensione posteggi:** 3 X 3;
  - **distanza tra i posteggi:** i posteggi devono rispettare la distanza di almeno 1 metro l'uno dall'altro;
  - **tipologia attrezzatura da utilizzare:** gazebo;
  - **modalità di occupazione:** esclusivamente attrezzatura per la vendita e l'esposizione senza veicoli al seguito.
3. Qualora vi sia coincidenza con mercati straordinari o fiere interessanti la stessa area, l'Amministrazione Comunale potrà disporne la sospensione o lo spostamento.
4. Qualora il mercato ricada in un giorno di festività nazionale, lo stesso potrà essere anticipato al giorno precedente.
5. Limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario, ovvero per ogni altro motivo di pubblico interesse.

#### ***Art. 4 - Prodotti ammessi alla vendita***

1. Nei mercati agricoli devono essere messi in vendita principalmente prodotti alimentari derivanti dalla coltivazione, lavorazione e conservazione e trasformazione, delle materie prime provenienti dai cicli produttivi agricoli (*coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento di animali*) possono

essere altresì messi in vendita prodotti anche previa semplice attività di manipolazione e cottura, nel rispetto delle procedure igienico-sanitarie e veterinarie nonché della regolarità delle strutture ed attrezzature.

2. Ai sensi dell'art. 4 della L. 228/01 è prevista la vendita di prodotti prevalentemente provenienti dal proprio fondo; è ammessa , altresì, la possibilità per l'imprenditore agricolo di vendere direttamente prodotti acquistati da terzi in misura **non prevalente** rispetto ai propri, che non dovrà essere superiore a 1/3 (un terzo) rispetto ai prodotti del proprio fondo e comunque che rientrino nel settore produttivo indicato nella Scia/comunicazione presentata dall'imprenditore agricolo presso il Comune competente. Tali prodotti devono comunque appartenere all'ambito di produzione propria dell'agricoltore.
3. Deve essere rispettato il limite di stagionalità del prodotto ed il rispetto del ciclo di conservazione per i prodotti sottoposti alla catena del freddo.
4. I prodotti agricoli vegetali e di origine animale la cui vendita è consentita sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
  - verdura fresca ed essiccata;
  - frutta fresca, essiccata e in guscio;
  - prodotti a base di latte, formaggi;
  - uova;
  - sottoli e sottaceti;
  - confetture e marmellate;
  - miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura ;
  - olio e aceto;
  - passate e pelati;
  - condimenti erbe e spezie;
  - piante e fiori, piante e semi;
  - prodotti locali e di stagione.
5. È vietata la vendita di animali vivi.
6. È possibile frazionare i prodotti posti in vendita come ad esempio salumi, formaggi, frutta e verdura, cocomeri, cavoli, verze, zucche, purché al momento e su richiesta dell'acquirente nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. È comunque consigliabile il frazionamento e il sottovuoto in azienda.
7. I prodotti agricoli posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
8. I prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita ai sensi dell'art. 2 della L. 61/2022.

#### ***Art. 5 - Soggetti ammessi alla vendita nel mercato agricolo***

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., così come innovato dall'art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in forma singola o associata, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007); tali soggetti dovranno aver presentato la comunicazione di inizio attività mediante istanza indirizzata al Sindaco mediate protocollo generale, prevista dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. I soggetti ammessi alla vendita, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, devono rispettare le seguenti condizioni:

- vendano prodotti agricoli o prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione della propria azienda, o dell'azienda dei soci imprenditori agricoli, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice civile;
  - siano iscritti nel Registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580;
  - abbiano la sede produttiva nell'ambito del territorio comunale, del distretto del commercio e nei paesi limitrofi;
  - abbiano la sede produttiva nell'ambito territoriale della Regione Calabria nonché in tutto il territorio della Repubblica ai sensi D.Lgs. n. 228 del 18.05.2001;
  - siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  - l'attività di vendita diretta all'interno del mercato agricolo è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricole o cooperative agricole e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
3. L'attività di vendita nel Mercato agricolo km 0 sia esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n. 296 dai relativi familiari coadiuvanti e familiari non coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa compreso dipendenti stagionali.
  4. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli e soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

#### ***Art. 6 - Concessione all'utilizzo del posteggio***

1. Il Comune rilascia agli aventi diritto la concessione/autorizzazione di posteggio nel Mercato agricolo km 0 di Soverato.
2. La concessione/autorizzazione ha la durata annuale ed è rinnovabile per la stessa durata.
3. La concessione/autorizzazione per l'utilizzo del suolo pubblico viene rilasciata dal Responsabile del servizio competente in materia di commercio.
4. La concessione/autorizzazione dovrà contenere: i dati dell'imprenditore, la tipologia di merce per cui si autorizza la vendita, i dati relativi alle attrezzature di vendita, i dati identificativi del posteggio, le relative misure di ingombro, eventuali limiti o vincoli o divieti.

#### ***Art. 7 - Rilascio della concessione.***

1. La concessione/autorizzazione all'utilizzo di un posteggio, all'interno del mercato agricolo Km 0 riservato agli imprenditori agricoli, su area pubblica istituito dal Comune, viene rilasciata attraverso istanza presentata al Sindaco mediante protocollo generale.
2. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo Km 0 devono inviare al comune specifica domanda, contenente:
  - le proprie generalità;
  - gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese;
  - l'indicazione del luogo della sede produttiva dell'azienda;
  - la tipologia dei prodotti che intendono porre in vendita e le dimensioni del posteggio richiesto (fermo restando che il comune stabilisce la dimensione del posteggio ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento);
  - la garanzia che saranno messe in atto le azioni necessarie alla trasparenza dei prezzi e al riconoscimento dell'origine dei prodotti;

- l'eventuale previsione di modalità di organizzazione che favoriscano la tutela dell'ambiente (per esempio, l'utilizzo obbligatorio di sacchetti in materiale biodegradabile, la preferenza verso prodotti di basso impatto ambientale e di prossimità, ecc.);
- l'eventuale previsione di attività collaterali al mercato finalizzate all'educazione alimentare e a favorire la conoscenza e la sensibilità dei consumatori verso i prodotti del territorio e le modalità produttive;
- l'impegno a porre in vendita prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla propria Azienda o dall'Azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- la specificazione del periodo in cui si intende partecipare al mercato, per i prodotti a carattere stagionale.

#### ***Art. 8 - Posteggi***

1. La planimetria e le dimensioni dei posteggi da assegnare in concessione è definita dal presente regolamento comunale - quale allegato A - .
2. Le merci non potranno essere depositate al suolo ma dovranno essere utilizzati appositi banchi o manufatti di altezza non inferiore ad un metro.
3. Gli operatori ammessi al "Mercato Agricolo Km 0" di Soverato sono tenuti al rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal Reg. CE 852/2004 e 853/2004 e sono soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità sanitarie competenti.
4. Devono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti.
5. L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, sull'origine del prodotto, sulla composizione e sulla tracciabilità.
6. L'azienda agricola deve identificarsi mediante esposizione, ben visibile al pubblico, di apposito cartello.
7. L'imprenditore agricolo, persona fisica o società di persone, può avere diritto ad ottenere l'assegnazione di un solo posteggio.
8. Il canone del posteggio da versare è mensile, è pari ad € 50,00 e dovrà essere versato mediante Pagopa.

#### ***Art. 9 - Svolgimento del mercato – vigilanza e controllo***

1. La vigilanza ed il controllo del mercato agricolo è affidata al Servizio di Polizia Locale - polizia annonaria.
2. Le assenze devono essere sempre giustificate per iscritto previa comunicazione motivata indirizzata al Sindaco mediate protocollo generale.
3. I posteggi dovranno essere occupati dai titolari di concessione nel rispetto degli orari di cui all'art. 3 del regolamento.

#### ***Art. 10 – Oneri ed obblighi degli operatori***

1. I titolari di concessione di posteggio, dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

##### **a) Banchi e attrezzature – veicoli:**

- i banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati esclusivamente all'interno dell'area di posteggio assegnato ovvero non possono occupare una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata, né tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- non è consentito mantenere nel posteggio altri veicoli (autovetture); è necessario che venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi;

- non è consentito occupare una superficie maggiore rispetto a quella loro assegnata
- è vietato circolare all'interno dell'area del mercato con qualsiasi veicolo, fatte salve le operazioni di ingresso per posizionamento, allestimento e smontaggio delle strutture e sgombero, nel qual caso dovranno essere osservate tutte le cautele atte a preservare l'integrità dell'area e l'incolumità dei visitatori;
- i veicoli utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione (ai sensi del D.Lgs 26.05.1997 n° 155 – Allegato - Capitolo IV);
- il veicolo adibito al trasporto della merce deve essere utilizzato unicamente per lo scarico dei prodotti e poi parcheggiato negli adiacenti stalli di sosta;
- gli operatori dovranno agevolare il transito, nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario stabilito;

**b) Prezzi – misure – etichettatura – pubblicità:**

- obbligo di esposizione dei prezzi praticati nonché di tutte quelle indicazioni obbligatorie per norme di legge relative all'igiene degli alimenti e loro provenienza;
- i prodotti esposti per la vendita devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura, secondo le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D. Lgs. 06/09/2005 n. 206 "Norme a tutela del consumatore", mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee;
- utilizzo degli strumenti di peso e misura conformi alle disposizioni metriche vigenti;
- l'etichettatura di ogni prodotto commercializzato deve contenere una comunicazione trasparente ai sensi del Regolamento CE 1169/2011 e della normativa nazionale vigente riferita ai singoli prodotti. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o entro 15 giorni dalla data in cui è stata formata la graduatoria di assegnazione dei posteggi evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC, DOCG per quanto riguarda i vini e da marchi aziendali di prodotto;
- sui banchi di vendita non devono essere presenti altre forme di pubblicità o sponsorizzazioni e promozione;

**c) Requisiti igienico-sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto**

- L'attività all'interno del mercato agricolo dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti ed in particolare con riferimento ai Regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004;
- si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabiliti, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002;
- le strutture mobili, per la vendita di alimenti devono essere situate, progettate e costruite nonché mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione in modo tale da evitare rischi di contaminazione;
- le persone addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti in materia;
- i banchi, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono essere facilmente lavabili e disinfezionabili nonché muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne;
- ogni operatore deve ripristinare le condizioni di pulizia e ordine dell'area concessa al termine di ogni giornata di vendita, provvedendo a propria cura e spese al regolare smaltimento dei rifiuti e lasciare il proprio posteggio e le zone immediatamente circostanti completamente sgombre e pulite;
- I prodotti ortofrutticoli freschi dovranno essere mantenuti in idonei contenitori .

- Altri obblighi :
  - trattandosi di utilizzo di suolo pubblico è vietata qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante;
  - devono essere rispettati gli orari di apertura e chiusura del mercato di cui all'art. 3;
  - gli operatori devono garantire la propria presenza in tutte le giornate di mercato, salvo giustificati motivi;
  - ogni operatore è tenuto al pagamento del canone nelle modalità stabilite dal *"Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"* approvato con apposita delibera consiliare;
  - è fatto divieto di cedere a terzi il posteggio assegnato;
  - obbligo di esposizione dell'originale dei titoli autorizzativi.

#### ***Art. 11 - Valorizzazione del mercato Agricolo ed incentivi***

1. Contestualmente all'attività di vendita nel mercato agricolo possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, ai cicli di lavorazione e trasformazione dei prodotti o materie prime, alla creazione e manutenzione degli attrezzi, al riutilizzo delle materie prime secondarie e di quei materiali definiti "poveri" od "alternativi" nell'ambito della produzione a filiera corta – Km 0.

#### ***Art. 12 – Danni a terzi***

1. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone o cose dai soggetti partecipanti al mercato nonché per eventuali inadempienze fiscali da parte dei medesimi.

#### ***Art. 13 - Modalità di recesso***

L'assegnazione dei posteggi ha validità annuale, in base alla graduatoria prevista del presente regolamento.

Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:

- in caso di morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti familiari;
- per cessazione dell'attività agricola;
- per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione;
- altre cause debitamente documentate.

L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato dovrà comunicarlo tramite lettera al Comune (*da inviare con raccomandata A/R o PEC o presentata all'ufficio protocollo*) con un preavviso di almeno trenta giorni.

#### ***Art. 14 – Modifiche al Regolamento***

Il contenuto del presente Regolamento potrà in ogni momento essere rivisto, aggiornato e corretto secondo le esigenze e criticità che potranno emergere.

Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte, con atto di Giunta comunale, modifiche temporanee alle presenti norme relativamente alla data di svolgimento, alla localizzazione della manifestazione, al numero ed alle dimensioni dei posteggi nonché a quant'altro si rendesse necessario, comprese eventuali sospensioni della manifestazione stessa.

### ***Art. 15 - Vigilanza e sanzioni***

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 20.11.2007, accerterà il rispetto delle disposizioni normative, nonché di quanto contenuto nel presente regolamento. Per le verifiche sulla provenienza e le caratteristiche dei prodotti qualora si rendano necessarie specifiche conoscenze, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni di categoria del settore agricolo o di esperti della materia, e/o rivolgersi, a seconda dei casi, all'ASL, ai NAS e al Corpo Forestale dello Stato.
2. Indipendentemente dall'eventuale azione penale o civile e dalle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, in ragione della loro gravità e dell'eventuale recidiva, (ovvero di reiterate violazioni, commesse anche in tempi diversi), comportano l'adozione dei seguenti provvedimenti:
  - sospensione della concessione di posteggio, fino a 5 giorni dopo l'accertamento di 3 violazioni nell'arco di 6 mesi;
  - decadenza delle concessioni di posteggio nei seguenti casi:
    - assenza ingiustificata a 12 giornate/presenze nell'arco di un anno;
    - quando siano state comminate due sospensioni nell'arco di un anno;
    - mancato pagamento del canone – nei termini previsti;
3. La perdita dei requisiti di cui all'art. 5 comporta la decadenza della concessione.
4. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, per le quali non disponga la legge, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 50.00 fino ad un massimo di € 500.00, con l'applicazione delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni. I proventi spettano al Comune.
5. Chiunque utilizza le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), in maniera non conforme alla legge n. 61/2022, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.
6. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso, è il Sindaco del Comune;
7. L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto e del ricorso. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.
8. L'ordinanza di cessazione attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.
9. È comunque fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste da Leggi, Regolamenti ed altre normative di settore eventualmente vigenti.

### ***Art. 16 - Rispetto degli altri Regolamenti comunali***

Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico/edilizi ed igienico/sanitari, di occupazione suolo ed aree pubbliche, di pubblicità, di polizia stradale, di polizia urbana, di polizia annonaria.

### ***Art 17 - Rinvio alle disposizioni di legge***

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia.

### ***Art. 18 - Entrata in vigore e diffusione***

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato; da tale data si intende abrogato il precedente regolamento agricolo e ogni altra disposizione in materia incompatibile con esso.

Copia del presente regolamento sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito internet del Comune.

\*\*\*\*\*

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, pubblicata all'Albo

Google Maps

